



CITTÀ DI SPINEA

PROVINCIA DI VENEZIA

Settore proponente: SETTORE AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA N. 90 DEL 10/11/2015

OGGETTO: MISURE PER LA LIMITAZIONE DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO 2015-2016

IL SINDACO

VISTO il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera approvato in via definitiva dal Consiglio Regionale con D.C.R. n. 57 dell'11 novembre 2004;

VISTO il D.Lgs. 155/2010 “ Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria pulita in Europa”;

VISTO il D.P.R. 74/2013 “ Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'art. 4 comma 1 lett.a) e c) del D.Lgs. 195/2005”;

PREMESSO che la Città Metropolitana di Venezia, con nota pervenuta in data 02/11/2015 ns. prot. 34070, ha trasmesso il verbale della seduta del Tavolo Tecnico Zonale tenutasi in data 15/10/2015;

DATO ATTO che con Delibera di Giunta Comunale n. 133 del 05/11/2015 sono state indicate, a fronte di quanto proposto dal TTZ, le misure di limitazione del traffico nonché le ulteriori misure da adottare per il contenimento dell'inquinamento atmosferico nella stagione invernale 2015-2016;

CONSIDERATO che il monitoraggio della qualità dell'aria condotto da ARPAV nella Provincia di Venezia ha evidenziato che le concentrazioni delle polveri sottili superano frequentemente il valore limite nelle 24 ore, pari a 50 microgrammi/metro cubo, stabilito dal D.Lgs.155/2010 per la protezione della salute umana;

DATO ATTO che relativamente alla stagione 2014-2015, presso la stazione di campionamento di Spinea, sono stati già oltrepassati i 35 superamenti annui del valore limite suddetto ammessi dalla normativa;

VISTA l'Ordinanza n. 214 del 10/11/2015 del Corpo di Polizia Locale dell'Unione dei Comuni del Miranese avente ad oggetto “Misure di limitazione alla circolazione veicolare per il contenimento degli inquinanti atmosferici dal 16 Novembre 2015 al 30 Aprile 2016”

RITENUTO necessario pertanto disporre oltre alle limitazioni del traffico, ulteriori misure per contenere l'inquinamento dell'aria a tutela della salute pubblica;

VISTO l'art. 54 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

ORDINA

Dal giorno di pubblicazione del presente provvedimento e fino al 30/04/2016 su tutto il territorio comunale:

1. divieto di accensione di fuochi all'aperto;



CITTÀ DI SPINEA

PROVINCIA DI VENEZIA

2. divieto di innalzamento della temperatura oltre i 20°C negli edifici adibiti a residenza, ufficio, attività commerciali, ricreative, di culto, sportive ed assimilabili e divieto di innalzamento della temperatura oltre i 18°C per gli edifici adibiti ad attività artigianali, industriali ed assimilabili;
3. divieto di climatizzazione degli spazi complementari all'abitazione quali cantine, box, garages, ripostigli, scale primarie e secondarie che collegano le abitazioni con box, garages e cantine;
4. riduzione da 14 ore a 12 ore, in orario compreso tra le ore 05.00 e le ore 23.00 di ciascun giorno, dell'esercizio massimo giornaliero degli impianti di riscaldamento alimentati a gas, gasolio, olio combustibile, combustibili solidi, con esclusione degli edifici adibiti a case di cura, ricoveri, scuole materne ed asili;
5. divieto di combustione di biomasse legnose non conformi alla vigente normativa, di legno impregnato, verniciato o trattato, nonché di rifiuti, carta plastificata, sostanze artificiali di qualsiasi tipo, confezioni o contenitori in tetrapak e comunque ogni altro materiale che possa rilasciare esalazioni nocive e polveri durante la combustione.

AVVISA

Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni di legge, le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza sono punite con sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7bis del D. Lgs. 267/2000;

DISPONE

Che all'esecuzione della vigilanza su quanto previsto nella presente ordinanza, all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di propria competenza, il Corpo di Polizia Locale dell'Unione dei Comuni del Miranese, il Dipartimento di Prevenzione della AULSS 13 nonché ogni altro agente o ufficiale di PG a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti.

Che la presente ordinanza venga resa nota ai cittadini ed agli Enti interessati mediante pubblicazione all'Albo Pretorio, sul sito internet del comune ed anche attraverso gli organi di informazione al fine di garantirne la tempestiva divulgazione.

Che la presente ordinanza venga inviata al Comando di Polizia dell'Unione dei Comuni del Miranese, alla locale Stazione dei Carabinieri, alla AULSS 13 ed alla Città Metropolitana di Venezia.

La presente ordinanza è in vigore dalla data della sua pubblicazione e fino al 30/04/2016.

Avverso la presente ordinanza può essere presentato ricorso avanti all'Organo Giudiziario Amministrativo (TAR Veneto) entro 60 giorni o in via alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo.

Il Sindaco
Checchin Silvano